

33989/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. NICOLA MILO
- Dott. DOMENICO CARCANO
- Dott. ANNA PETRUZZELLIS
- Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
- Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- SENTENZA
- Presidente - N. 875
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 16609/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 68/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
07/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Alfredo Pompeo Viola*
che ha concluso per *l'irricevibilità del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv.

del ricorso

per l'accoglimento

Ritenuto in fatto

1. impugna sentenza della Corte d'appello con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Treviso, che la dichiarò responsabile del delitti di sottrazione di minore e mancata esecuzione provvedimento del giudice, condannandola alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, con sospensione della pena condizionata al pagamento provvisoriale

Ad avviso del giudice d'appello, i motivi di impugnazione riproducono integralmente quanto già posto all'esame del giudice di primo grado.

In particolare, la sentenza impugnata ritiene corretto il rigetto delle eccezioni di nullità decreto citazione per indeterminatezza delle imputazioni, rilevando che la coordinata lettura non determina alcun equivoco sulla collocazione temporale dei fatti.

La sottrazione della minore è stata realizzata a febbraio 2008, e successivamente è stato commesso il reato di cui all'art.388 c.p., mediante l'elusione del decreto tribunale dei minori 23 maggio 2008, con la sottrazione del dovere imposto per la individuazione dei tempi e modi di incontro del padre con la figlia, come rilevato anche dal consulente d'ufficio dr.ssa

Per la Corte d'appello, altrettanto infondata traduzione del contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini, risultando perfetta la conoscenza della lingua italiana.

Inoltre, si rileva in sentenza che le due condotte non sono assorbibili nell'unico reato di cui all'art.388 c.p., in quanto avvenute in tempi diversi: l'una, nel febbraio 2008 e, l'altra, il 23 maggio 2008.

Il delitto di sottrazione di minore non è giustificabile in ragione degli asseriti comportamenti illeciti del padre.

La sottrazione di minori, ad avviso dei giudici di merito, si realizza con l'effetto di rendere impossibile l'esercizio potestà genitoriale e non potrebbe essere scriminata dal fatto che egli fosse a conoscenza che la minore era in Austria, in quanto ciò sarebbe stato inidoneo ad assicurare i diritti e doveri dell'altro genitore.

La Corte d'appello ritiene corretta la valutazione delle prove e in particolare delle *mail* inviate dal padre: dati accertati e riportati nella relazione del c.t.u. dr.

Condivisione anche del diniego attenuanti generiche, tenuto conto della perdurante condotta da circa sei anni. Altrettanto corretta la determinazione della provvisoriale, determinata in termini congrui e tenuto conto della mancanza di ogni resipiscenza.

Pena adeguata ai fatti e condivisione dell'applicazione dell'art.165 c.p..


2.La difesa deduce:

- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Per la difesa, il giudice d'appello ha motivato per *relationem* omettendo ogni verifica delle scelte operate dal primo giudice.

Si insiste nella violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p., mancando elementi univoci circa la conoscenza della lingua italiana.

Non corretto per la difesa, il mancato assorbimento nell'art.388 c.p. della condotta di sottrazione di minore poiché l'ordine del giudice riguardava il dovere di consegna del minore.



Vi è stata inoltre una mancata considerazione delle pronunce dell'autorità giudiziaria austriaca che non consentivano il rientro in Italia per non arrecare grave pregiudizio alla piccola; tali provvedimenti escludevano affidamento al padre e l'attribuivano esclusivamente alla madre.

Tale circostanza ha determinato assoluzione dal reato di cui all'art.388 c.p. per asserita violazione provvedimento minori 10 luglio 2009.

La difesa deduce l'omessa valutazione elementi sussistenza art 574 c.p. poiché la persona offesa ha dichiarato di essersi subito recata in Austria per vedere la figlia, sollecitato dalla . Peraltro, la piccola si trattene in Italia con la madre per una settimana dopo aver lasciato la casa coniugale

Si insiste per la mancanza dell'elemento psicologico del reato, sul quale la Corte d'appello ha motivato in termini assertivi e generici. Il provvedimento del tribunale dei minori era del tutto incompleto per fissare incontri con il padre e, come tale era ineseguibile, come rilevato anche da c.t.u..

Si rileva che la mancata concessione attenuanti generiche è illogica per il riferimento al solo marcato disvalore della condotta: circostanza utilizzata per il diniego di ogni diminuzione di pena, per la riduzione della provvisoria e per eliminare il versamento della stessa, quale presupposto per la sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Quanto ai primi profili - riferiti, l'uno, alla ricostruzione dei fatti e, l'altro, alla mancata traduzione di alcuni atti processuali sul rilievo della mancata conoscenza della lingua italiana - si tratta di mera riproposizione di censure già poste all' ^{sella} esame Corte d'appello e correttamente risolte al pari della determinazione della pena, del diniego delle attenuanti generiche nonché della sospensione dell'esecuzione della pena stessa condizionata al risarcimento del danno.

Motivi, pertanto, da ritenere inammissibili, per essere giustificati da logica e adeguata motivazione.

Altrettanto corretto, il mancato assorbimento nell'art.388 c.p. caratterizzato dalla dolosa elusione di un provvedimento del giudice, riguardante il dovere di consegna del minore all'altro genitore, mentre la sottrazione di minore è un reato volto a tutelare altro fondamentale bene giuridico, quello della potestà genitoriale.

In tal senso si è espressa questa Corte, affermando che le norme di cui agli artt. 388 e 574 c. p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità. Ed infatti il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla potestà genitoriale o ad altre

situazioni particolari. Le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme (Sez. V, 2 ottobre 1992, dep. 19 marzo 1992, n. 2620, rv. 194317; Sez. VI, 19 marzo 2003, dep. 24 aprile 2003, n. 19520; Sez. VI, 7 febbraio 2006, dep. 10 marzo 2006, n. 8577)

Peraltro, si è in presenza di due autonomi segmenti di condotta, come già posto in rilievo dal giudice di merito, commessi in tempi diversi e con modalità del tutto diverse che rendono corretto il mancato assorbimento dell'un reato nell'altro.

Del tutto irrilevante è il dedotto mancato riferimento alle pronunce dell'autorità giudiziaria austriaca che non consentivano il rientro in Italia per non arrecare grave pregiudizio alla piccola, escludendo l'affidamento al padre. Al riguardo, si osserva quanto segue -

Entrambe le condotte, per le quali vi è stata affermazione di responsabilità, sono state realizzate prima che la piccola fosse sottratta al padre e, pertanto, i provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria austriaca sono riferibili a situazioni successive che non possono scriminare i comportamenti anteriori commessi nel territorio nazionale.


2. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 11 giugno 2015.

Il Consigliere estensore
Domenico Carcano



Il Presidente
Nicola Milo